

IT
E-000237/2025
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(21.3.2025)

Sulla base degli elementi forniti dall'onorevole deputato il progetto del biodigestore di Casal Selce potrebbe rientrare nell'ambito di un investimento specifico previsto dal piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell'Italia¹, ma in tale contesto alla Commissione non è pervenuto alcun elemento² riguardante il progetto summenzionato. La Commissione non dispone pertanto di alcuna prova che metta in relazione il progetto di cui sopra con l'attuazione del piano.

Tenuto conto delle sue proprietà pericolose e del suo eventuale potenziamento, il biogas può essere classificato nell'ambito dell'allegato I della direttiva Seveso III³ come gas infiammabile⁴ o come gas liquefatto infiammabile⁵ con soglie di 10 e 50 tonnellate per i requisiti di soglia inferiore e di 50 e 200 tonnellate per i requisiti di soglia superiore⁶. Gli stabilimenti in cui tali sostanze possono essere presenti in quantità superiori a tali soglie rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva: spetta all'autorità nazionale competente valutare i casi in cui ciò si verifica⁷.

È in primo luogo compito degli Stati membri assicurare la corretta attuazione del diritto dell'UE applicabile⁸, anche garantendone il rispetto per i progetti specifici finanziati nell'ambito dei rispettivi PRR nazionali. La Commissione non dispone di informazioni sufficienti che le consentano di valutare se la direttiva Seveso III sia stata applicata correttamente in relazione al progetto in questione.

Il regolamento sul ripristino della natura⁹ stabilisce obiettivi generali per gli spazi verdi urbani e la copertura della volta arborea urbana e non riguarda l'impatto di singole strutture come

¹ Investimento relativo alla "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" (Investimento 1.1 Missione 2 Componente 1 del PNRR).

² L'attuazione del PNRR italiano richiede la presentazione di elementi che rispondano ai requisiti contenuti nella descrizione dei traguardi e degli obiettivi di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio ST 15114/24 e ST 15114/24 ADD 1 REV 1.

³ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁴ Allegato I, parte 1, voce P2, della direttiva Seveso III.

⁵ Ai sensi della nota 19 dell'allegato I della direttiva Seveso III, ai fini dell'applicazione della direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.

⁶ Requisiti più rigorosi si applicano agli impianti che maneggiano quantità elevate, vale a dire agli stabilimenti di soglia superiore rispetto a quelli di soglia inferiore che, maneggiando minori quantità di sostanze pericolose, presentano un rischio inferiore.

⁷ Sulla base delle informazioni fornite dal gestore.

⁸ L'azione della Commissione in caso di attuazione non corretta del diritto dell'UE si concentra principalmente sulle carenze sistemiche. Comunicazione della Commissione — Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione (C/2016/8600, GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10).

⁹ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>).

l'impianto in questione. Gli Stati membri sono tenuti a preparare piani nazionali di ripristino entro settembre 2026¹⁰.

¹⁰ Indicando le modalità con cui intendono conseguire gli obiettivi specificati.